

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

MISURA 15: Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34 Reg. (UE) n. 1305/2013)

Sottomisura 15.1 “Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima”

Tipologia di intervento 15.1.1: Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima”

DOMANDE DI CONFERMA IMPEGNI ANNUALITA' 2020

Sommario

1. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	2
2. BENEFICIARI.....	3
3. TIPOLOGIA DI INTERVENTO.....	4
4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.....	4
5. OBBLIGHI.....	5
6. AZIONI GIA' ATTIVATE ED INSERITE NELLA DOMANDA INIZIALE 2016.....	5
7. ENTITA' DEL PREMIO ANNUALE.....	7
8. IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI.....	8
9. INDICAZIONI AGGIUNTIVE.....	8
10. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	9
11. RIDUZIONI E SANZIONI.....	11
12. DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA.....	11
13. ACCESSO AGLI ATTI E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO.....	11
14. RICORSO E RECLAMI.....	11
15. INFORMAZIONI TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	11

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa comunitaria:

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005: art. 21 p. 1(a) e art. 22;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione *che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006* (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014); (Regime di aiuto SA.44611, come modificato dal Regime SA.49536 (2017/XA)) *Pagamenti per impegni silvoambientali e sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali*; <http://www.agricoltura.regione.campania.it/aiuti/impegni-silvoambientali.html>;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, come modificato dai Regg. (UE) 2333/2015, 1394/2016, 1172/2017 e 1242/2017;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 2016/1393 del 4 maggio 2016 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1394 della Commissione del 16 agosto 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Normativa nazionale:

- Legge del 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. del 18 agosto 1990) e ss.mm. ii.- “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. - “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”;
- Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” e ss.mm.ii.
- Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Quadro Nazionale delle Misure Forestali nello Sviluppo Rurale (Feasr) 2014-2020 approvato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- Decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”;
- Decreto del Mi.P.A.A.F. del 10 marzo 2020 n. 2588 in corso di pubblicazione, recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

Normativa regionale:

- Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, recante “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n°13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo” e successive modificazioni;
- Legge Regionale 24 luglio 2006, n. 14 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo”;
- Piano Forestale Regionale 2009/2013, adottato con DGR n. 4 del 28/10/2010 e ulteriormente prorogato al 31/12/2020 con DGR Campania n. 687 del 24/10/2018;
- Decreto regionale della Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 8 del 2 marzo 2016 ad oggetto: P.S.R. della Campania 2014/2020 (FEASR) Regimi di Aiuto in esenzione ex Reg (UE) 702/2014 compresi nel Programma;
- Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” approvato con D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017 e ss.mm.ii.;
- Decreto regionale della Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 265 del 2 agosto 2018 ad oggetto “PSR Campania 2014/2020 - approvazione delle Disposizioni regionali di applicazione alle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari agli impegni specifici relativi alle misure connesse alla superficie e/o agli animali;
- D.G.R. Campania n. 795 del 19/12/2018 – “Approvazione Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania”.

AgEA – Circolari e Istruzioni operative/applicative:

Circolare ORPUM.0020072 del 10 marzo 2020 – Istruzioni Operative n. 15 – “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2020”;

Circolare AGEA.0024085.2020 del 31 marzo 2020 – “Situazioni eccezionali per lo stato di emergenza a seguito della pandemia derivante dal Covid-19. Attività concernenti la campagna 2020”;

Circolare ORPUM.0025841 del 09 aprile 2020 – Istruzioni Operative n. 23 – “Emergenza sanitaria COVID-19 – Disposizioni per l'anno 2020”.

Per le norme di carattere generale si rinvia a quanto riportato nelle Disposizioni Generali Misure Connesse alla Superficie e/o agli Animali (ver. 5.0) del PSR Campania 2014-2020 (approvate con DRD n°82 del 15/04/2020) – che sono parte integrante e sostanziale del presente avviso e di seguito indicate come: Disposizioni Generali.

2. BENEFICIARI

Soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, che hanno aderito al bando 2016 della sottomisura 15.1 pubblicato con Decreto Direttoriale n. 18 del 20 maggio 2016 e ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020- Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali: sottomisura 10.1 “Pagamento per impegni agro-climaticoambientale”, misura 11 “Agricoltura biologica”, misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” e sottomisura 15.1 “Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima”. Approvazione disposizioni generali e bandi di attuazione. Apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno/pagamento - Campagna 2016”.

Sono esclusi coloro che hanno ricevuto comunicazione di non ricevibilità/ammissibilità della domanda iniziale 2016 e non sia in corso il riesame.

La ricevibilità delle domande di conferma per l'anno 2020 è condizionata all'esito dell'istruttoria delle domande di sostegno/pagamento presentate nel 2016 in corso di istruttoria e valutazione.

Pertanto, la presentazione della domanda di pagamento per l'anno 2020 non vincola questa amministrazione ad alcun obbligo per l'istruttoria ed il pagamento se non dopo l'esito istruttorio favorevole all'ammissibilità ed al pagamento per la domanda iniziale presentata dal beneficiario in adesione al bando del 2016.

3. TIPOLOGIA DI INTERVENTO

La tipologia prevede un sostegno finalizzato a compensare i titolari della gestione di superfici forestali, pubblici e/o privati e loro rispettive associazioni, dei costi aggiuntivi e dei mancati ricavi derivanti dall'assunzione di impegni silvoambientali che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e regionale di settore e delle pertinenti norme di condizionalità nonché delle ordinarie pratiche di gestione del bosco in Campania.

Non sono previste compensazioni per i minori ricavi e/o i maggiori costi legati alla valorizzazione delle foreste in termini di pubblica utilità.

I beneficiari, che ne hanno diritto, presentano e sottoscrivono la domanda di pagamento 2020 confermando gli impegni assunti con la domanda iniziale di sostegno/pagamento presentata nel 2016 e relativi ad una o più delle sei Azioni/Interventi in cui si articola la Tipologia 15.1.1:

- A1. Conservazione di radure.
- A2. Rilascio di piante morte o di piante con cavità.
- A3. Allungamento del turno di utilizzazione del ceduo ferma restando la forma di governo.
- A4. Scelta e rilascio di esemplari da destinare all'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici.
- A5. Incremento del numero di matricine da riservare al taglio.
- A6. Creazione di aree di riserva non soggette a taglio.

La durata degli impegni è di sette anni e, fatte salve le cause di forza maggiore, i beneficiari sono vincolati al mantenimento degli stessi per tutta la durata, pena l'applicazione delle relative riduzioni e sanzioni.

4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

- Ammissibilità e finanziabilità della domanda di sostegno/pagamento presentata nel 2016 in corso di istruttoria e valutazione;
- (Solo per i Comuni) Aver provveduto a censire, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco approvandone il relativo elenco con apposito provvedimento;
- L'area oggetto di intervento non è stata percorsa da incendio ovvero che l'eventuale incendio si è verificato prima del quinquennio precedente la data di presentazione della domanda iniziale del 2016;
- I soggetti destinatari degli aiuti del PSR che intendono presentare domanda, sono obbligati, preventivamente, all'aggiornamento del fascicolo aziendale.

Applicazione delle norme sugli Aiuti di stato

L'aiuto è concesso nell'ambito del regime in esenzione istituito con l'Aiuto di Stato SA.44611 (2016/XA) così come modificato dal Regime SA.49536 (2017/XA), ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 (art. 32) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali e che abroga il regolamento CE 1857/06.

Non sono ammesse al pagamento dei premi le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno. Pertanto, prima dell'ammissibilità al pagamento, l'ufficio

istruttore provvederà ad eseguire la cosiddetta visura "Deggendorf" mediante l'apposita funzione presente sul portale RNA (Registro Nazionale Aiuti di Stato).

5. OBBLIGHI

Rispetto delle regole di condizionalità definite dall'allegato II del Reg (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Presentazione annuale della domanda di conferma/pagamento.

6. AZIONI GIA' ATTIVATE ED INSERITE NELLA DOMANDA INIZIALE 2016

AZIONE A1. CONSERVAZIONE DI RADURE

Nei boschi cedui ad alto fusto la tutela di radure ed aree di margine negli ecosistemi forestali svolge un ruolo determinante per la diversità strutturale di tali ecosistemi forestali. La gestione delle radure ha come assunto che le stesse esaltano l'effetto margine del bosco che è una prerogativa utile all'incremento della biodiversità vegetale e animale. Nelle radure convergono, inoltre, le specie tipiche degli ambienti aperti che contribuiscono, a loro volta, ad arricchire la biodiversità. Rappresentano infine un efficace ostacolo alla propagazione degli incendi.

Impegni

Le pratiche silvicole ordinarie non prevedono interventi specifici di conservazione delle radure.

L'impegno consiste quindi nel mantenere le radure di dimensioni significative (almeno 500 mq) mediante il controllo della vegetazione erbacea (sfalcio), l'eliminazione delle specie alloctone e degli alberi di piccola statura e degli arbusti più invadenti.

Gli interventi di ripulitura dell'area sono vietati nei periodi riproduttivi, che generalmente vanno da marzo a luglio compresi, e comunque va adottato ogni utile accorgimento per evitare la distruzione dei nidi e la morte di animali, in particolare di giovani nati.

Pertanto gli interventi di ripulitura vanno eseguiti da agosto ad ottobre compresi ed almeno ad anni alterni.

AZIONE A2. RILASCIO DI PIANTE MORTE O DI PIANTE CON CAVITÀ.

Nei boschi cedui e ad alto fusto il rilascio delle piante morte e/o piante con cavità consente il mantenimento di un elevato livello di biodiversità e incide sulla diversificazione del paesaggio. Il legno morto, presente nelle cavità di vecchi alberi, nei tronchi in piedi e a terra nei vari stadi di decadimento rappresenta il microhabitat ideale per oltre il 30% delle specie viventi nei complessi forestali e boschivi. Nella pratica silvicola ordinaria il legno proveniente da piante morte e/o deperienti è utilizzato a fini commerciali. Nelle aree ZPS è obbligatorio inserire il rilascio di piante morte negli strumenti di gestione forestale e tale limitazione, prevista dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)", è una norma di recepimento della CGO 2.

Impegni

L'impegno consiste nella identificazione e tutela di almeno 7 piante morte per ettaro di superficie, in piedi o a terra, di dimensioni almeno pari alla media del soprassuolo e comunque non inferiore a cm. 10 per i cedui e a cm. 20 per l'alto fusto.

Per i boschi cedui, le piante morte vanno individuate esclusivamente tra le piante riservate al taglio come matricine, di qualsiasi turno presenti.

Le 7 piante morte si intendono aggiuntive rispetto a quelle prescritte dagli strumenti di gestione forestale e dai visti di conformità, autorizzazioni e pareri dei competenti enti.

In ogni caso, sussistendo il vincolo del rispetto delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale, ai fini dell'ammissibilità, le piante morte non possono essere comprese tra quelle per le quali sussiste l'obbligo della lotta fitopatologica, prevista dall'art.78 del

AZIONE A3. ALLUNGAMENTO DEL TURNO DI UTILIZZAZIONE DEL CEDUO FERMA RESTANDO LA FORMA DI GOVERNO.

Il turno del ceduo è definito come il periodo di tempo che intercorre tra due tagli successivi di utilizzazione della medesima superficie. La norma regionale stabilisce per ciascuna specie il turno minimo.

Per evitare uno sfruttamento eccessivo del soprassuolo si prevede l'allungamento del turno minimo allo scopo di favorire la conservazione del suolo e il mantenimento di specie arboree ecologicamente più coerenti. Oltre ai vantaggi di ordine ecologico sopra menzionati, un allungamento del turno rispetto a quello consuetudinario, corrispondente ai valori minimi previsti dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, consente di ridurre, a parità di massa legnosa asportata, la superficie delle singole tagliate, con positive conseguenze sulla qualità visiva del paesaggio. L'art. 63 del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3, prevede un turno minimo di 18 anni per le querce caducifoglie, di 12 anni per le latifoglie miste (castagno, ontano, ecc) e di anni 24 per il faggio.

Impegni

L'impegno va oltre quanto previsto dalla citata norma e dall'ordinarietà e consiste nel prevedere un allungamento del turno del ceduo portandolo ad almeno:

- 19 anni per querce caducifoglie;
- 18 anni per le latifoglie miste;
- 30 anni per il faggio.

L'azione può essere attivata nei seguenti casi:

- per i cedui il cui turno cade nell'annualità di presentazione della domanda iniziale;
- per i cedui il cui turno sia stato già superato, nel qual caso l'impegno consiste nell'allungare ulteriormente il turno, rispetto all'annualità di presentazione della domanda, come segue:
 - almeno 5 anni per le querce caducifoglie;
 - almeno 6 anni per le latifoglie miste;
 - almeno 6 anni per il faggio.

AZIONE A4. SCELTA E RILASCIO DI ESEMPLARI DA DESTINARE ALL'INVECCHIAMENTO NATURALE A FINI ECOLOGICI E PAESAGGISTICI.

Nei boschi d'alto fusto a struttura disetanea, trattati a taglio saltuario o a scelta, il prelievo legnoso deve essere effettuato con criteri essenzialmente colturali, osservando un periodo di curazione di dieci anni e lasciando dopo il taglio una provvigione non inferiore a limiti definiti dalla norma regionale (Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3). A termini di legge non vi è nessun obbligo di rilasciare esemplari da destinare all'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici, né tale pratica rientra nell'ordinarietà, infatti l'art. 70 del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3, indica la provvigione minima da lasciare dopo il taglio nei boschi d'alto fusto trattati a taglio saltuario o a scelta, ma non il rilascio di esemplari per l'invecchiamento naturale.

Impegni

L'impegno va oltre quanto previsto dalla citata norma e dall'ordinarietà e consiste nella individuazione e rilascio per l'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici di almeno 7 esemplari per ettaro rinunciando al loro utilizzo commerciale.

AZIONE A5. INCREMENTO DEL NUMERO DI MATRICINE DA RISERVARE AL TAGLIO.

Nei boschi cedui l'aumento del numero di matricine rilasciate al taglio rappresenta una misura ambientale di protezione del suolo e di incremento della biodiversità. Il Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3, all'art.65, per i tagli dei cedui prevede di riservare almeno 70 matricine per ettaro, ridotte a 50 per il castagno: nei boschi con pendenza maggiore del 70% devono essere rilasciate 80 matricine per il castagno e 100 per le altre specie. Per i cedui composti, prevede di

riservare almeno 140 matricine per ettaro, di cui 80 dell'età del turno del ceduo e 60 ripartite fra le classi di età multiple del turno. L'ordinarietà coincide con la norma regionale, che pertanto rappresenta la baseline.

Impegni

L'impegno va oltre quanto previsto dalla citata norma e dall'ordinarietà e consiste nel rilascio di un numero di matricine superiore di almeno il 20% del numero prescritto dal piano di gestione forestale (piano di assestamento, piano di coltura e conservazione, autorizzazione al taglio), previsto per le superfici oggetto della domanda di sostegno/pagamento, ovvero nell'autorizzazione al taglio.

Tra i soggetti arborei da riservare al taglio, se presenti, almeno il 50%, deve riguardare le specie sporadiche e rarefatte di seguito indicate: *abete bianco, tasso, betulla, farnia, aceri, frassino maggiore, rovere, farnetto, sughera, ibrido cerro-sughera, tigli, sorbi, ciliegio, melo e pero selvatico, agrifoglio*.

La distribuzione delle matricine deve essere possibilmente uniforme su tutta la superficie della tagliata o a gruppi, a seconda che possano resistere o meno all'isolamento, con preferenza per le zone dove la loro presenza può meglio assicurare la rinnovazione del bosco.

AZIONE A6. CREAZIONE DI AREE DI RISERVA NON SOGGETTE A TAGLIO.

Nei boschi cedui e nelle fustaie le aree di riserva non soggette al taglio, oltre a contribuire alla conservazione della biodiversità, creano le condizioni per l'insediamento di popolazioni vegetali e animali e contribuiscono alla difesa e miglioramento del suolo soprattutto se le aree, non percorse dal taglio, coincidono con luoghi morfologicamente sensibili (displuvi, impluvi, salti di quota, balzi di roccia, etc.).

Impegni

L'impegno consiste nel riservare al taglio un'area accorpata pari almeno al 5% della superficie per singola tagliata, per la creazione di un potenziale corridoio ecologico tra le particelle interessate dalla tagliata.

Tali aree vanno individuate nei tagli di utilizzazione dei cedui e nei tagli di sgombero delle fustaie ed inoltre in punti caratteristici da un punto di vista morfologico, quali gli impluvi, i displuvi, i dossi, i balzi di roccia, le sponde fluviali, etc. Nel rispetto delle caratteristiche ambientali e morfologiche è consentito il frazionamento delle aree da riservare al taglio in sub-aree.

7. ENTITA' DEL PREMIO ANNUALE

La sottomisura prevede un pagamento annuale per ettaro di superficie forestale massimo di € 200. I pagamenti previsti per ciascuna azione possono essere cumulati con quelli previsti dalle altre azioni della sottomisura entro il limite massimo di € 200/ha.

Per le singole azioni sono previsti, come riportato nel bando di adesione per l'anno 2016, i seguenti premi:

Azione	Premio per ettaro/anno
A1. Conservazione di radure	€. 80,00
A2. Rilascio di piante morte o di piante con cavità	€. 120,00
A3. Allungamento del turno di utilizzazione del ceduo ferma restando la forma di governo	€. 90,00
A4. Scelta e rilascio di esemplari da destinare all'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici	€. 200,00
A5. Incremento del numero di matricine da riservare al taglio	€. 110,00
A6. Creazione di aree di riserva non soggette a taglio	€. 120,00

8. IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI

Il beneficiario dovrà osservare gli impegni e gli obblighi generali previsti dalle Disposizioni Generali e dal Documento *“Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle Misure connesse a Superfici e/o Animali”* approvate con D.D. n. 265 del 02/08/2018, ed in particolare:

- non produrre prove false o omissioni per negligenza;
- rispettare la normativa sugli aiuti di stato;
- consentire lo svolgimento dei controlli e fornire la documentazione relativa all'intervento nonché assicurarne la conservazione per tutta la durata dell'impegno;
- fornire i dati per le attività di monitoraggio;
- comunicare la PEC;
- comunicare, tempestivamente e per iscritto, eventuali variazioni nella posizione di “Beneficiario”, nonché, in generale ogni variazione delle informazioni e dei dati dichiarati nella Domanda di Sostegno/pagamento, fermo restando quanto previsto in materia di cessione di azienda;
- comunicare eventuali cause di forza maggiore e circostanze eccezionali come definite ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1306/2013;

9. INDICAZIONI AGGIUNTIVE

Ai sensi dell'art. 14, par. 1, del Reg. (UE) 807/2014, in corso di esecuzione dell'impegno, è possibile autorizzare la trasformazione di un impegno in un altro impegno purché siano rispettate le condizioni seguenti:

- (a) la conversione ha effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali;
- (b) l'impegno esistente è notevolmente rafforzato;
- (c) il programma di sviluppo rurale approvato include gli impegni interessati.

Il nuovo impegno deve essere assunto per 7 anni a prescindere dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.

Ai sensi dell'art. 14, par. 2, del Reg. (UE) 807/2014 è possibile, inoltre, adeguare gli impegni sempre che detto adeguamento sia debitamente giustificato in considerazione del conseguimento degli obiettivi dell'impegno originario. Il beneficiario deve rispettare l'impegno così adeguato per la restante durata dell'impegno originario. Gli adeguamenti possono anche assumere la forma di una proroga dell'impegno.

Nel caso in cui il beneficiario aumenti la superficie della propria azienda in corso d'esecuzione di un impegno, che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, è possibile estendere l'impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione, ovvero sostituire l'impegno originario del beneficiario con un nuovo impegno. Ciò è possibile anche qualora il beneficiario estenda, nell'ambito della propria azienda, la superficie oggetto di impegno.

L'estensione dell'impegno ad una superficie aggiuntiva, è possibile solo alle seguenti condizioni:

- (a) che persegua l'obiettivo ambientale dell'impegno;
- (b) che sia giustificata dalla natura dell'impegno, che il restante periodo di impegno sia almeno di 3 anni e che la superficie aggiuntiva sia al massimo pari al 20% della superficie iniziale e comunque non oltre 20 ettari;
- (c) che non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno. La durata iniziale dell'impegno deve essere rispettata.

Un nuovo impegno può essere assunto per sostituire quello esistente come sopra previsto purché includa l'intera zona interessata e le sue condizioni non siano meno rigorose di quelle dell'impegno originario.

Allorché l'impegno originario è sostituito da uno nuovo, il nuovo impegno deve essere assunto per 7 anni indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito. Ai sensi dell'art. 47 è possibile variare da un anno all'altro il numero di ettari cui si applicano gli impegni purché non sia compromessa la finalità dell'impegno stesso. Se il beneficiario cede parzialmente o totalmente le superfici oggetto di impegno, il subentrante può subentrare nell'impegno per il restante periodo oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, è possibile adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e senza obbligo di rimborso, per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. Il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto in caso di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

10. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le Domande di Pagamento devono essere presentate per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAN, previo aggiornamento del "fascicolo aziendale". Ai fini della presentazione delle Domande, il Beneficiario può ricorrere ad una delle seguenti modalità:

- per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi;

Tutte le domande devono essere basate su strumenti geo-spaziali. Per la campagna 2020 le domande sono presentate in modalità grafica secondo le indicazioni fornite da AgEA con le istruzioni operative n. 15 del 10/03/2020.

Si specifica che i richiedenti, per presentare una domanda in modalità grafica, devono compiere le seguenti attività:

- aggiornamento della Consistenza Territoriale Grafica nel fascicolo aziendale. Il sistema definisce le proposte di isole aziendali, ossia la rappresentazione grafica dell'azienda, a partire dai dati del fascicolo del beneficiario, e localizza le caratteristiche stabili del territorio.
- compilazione del piano di coltivazione in modalità grafica, mediante l'individuazione degli usi del suolo sugli appezzamenti colturali, definiti a partire dall'isola aziendale, attraverso il disegno di poligoni con colture omogenee per tipologia di aiuto o di requisito da rispettare.
- presentazione della Domanda Grafica: preparazione della richiesta dei regimi di aiuto per superficie richiedibili dall'azienda, sulla base del piano colturale "disegnato".

È opportuno sottolineare l'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo PEC del beneficiario, che deve essere sempre attivo ed aggiornato.

Per gli ulteriori dettagli inerenti le modalità di compilazione della domanda grafica si rimanda alle citate istruzioni operative di AgEA n. 15 del 10/03/2020.

L'utente abilitato, completata la fase di compilazione della Domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e – previa sottoscrizione da parte del richiedente – procede con il rilascio e l'invio telematico attraverso il SIAN alla UOD STP

competente per territorio (indicata nella sottostante tabella). Pertanto la consegna alle UOD STP del modello stampato non è dovuta.

La sottoscrizione della Domanda da parte del richiedente può essere effettuata anche con firma elettronica, mediante codice OTP, previa registrazione delle proprie informazioni anagrafiche sul portale SIAN (utente qualificato), secondo le modalità stabilite da AgEA.

Per la campagna 2020, l'obbligo di sottoscrizione della Domanda deve tenere conto della situazione eccezionale connessa all'emergenza COVID-19. Pertanto, come previsto dalle Istruzioni Operative n. 23 del 09/04/2020, i beneficiari provvedono alla sottoscrizione della domanda mediante l'utilizzo della firma digitale. Qualora non fosse possibile utilizzare tale modalità, è ammessa la presentazione telematica delle domande da parte dell'utente abilitato (CAA /STP) e la sottoscrizione da parte del beneficiario al termine del periodo emergenziale. A tal fine è necessaria la preventiva acquisizione, da parte del medesimo utente abilitato (CAA / STP), dell'assenso da parte del beneficiario alla presentazione della Domanda e del conseguente impegno alla successiva sottoscrizione. Analoghe disposizioni si applicano per la sottoscrizione degli eventuali ulteriori atti anche propedeutici alla presentazione delle domande predisposti elettronicamente attraverso i sistemi informativi resi disponibili dall'Organismo Pagatore AGEA nel periodo emergenziale, a prescindere dalla campagna o dall'anno civile di riferimento.

I termini per la regolarizzazione della firma saranno stabiliti da AgEA con successivo provvedimento. Si sottolinea che la mancata sottoscrizione nei termini che saranno successivamente comunicati comporta l'inammissibilità della domanda, con conseguente recupero delle eventuali somme già erogate.

In ogni caso, la data di presentazione della Domanda è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal CAA / STP.

Il modello di Domanda cartaceo sottoscritto dal beneficiario e tutta la relativa documentazione sono conservati in originale presso il CAA, che ha l'obbligo di esibirli e renderli disponibili alla Regione, ovvero agli organismi di controllo, in caso di richiesta. Sono fatte salve le specifiche disposizioni di cui alle citate Istruzioni Operative di AgEA n. 23 del 09/04/2020.

Unità Operative Dirigenziali - Servizi Territoriali Provinciali della Regione Campania:

UOD competente	Indirizzo	Recapiti
UOD 10 Servizio Territoriale Provinciale di Avellino	Centro Direzionale Collina Liquorini - 83100 Avelino	Telefono: 0825 765675/765555 PEC: uod.500710@pec.regione.campania.it
UOD 11 Servizio Territoriale Provinciale di Benevento	Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) - 82100 Benevento	Telefono: 0824 364303 - 0824 364251 PEC: uod.500711@pec.regione.campania.it
UOD 12 Servizio Territoriale Provinciale di Caserta	Viale Carlo III, 153 presso ex CIAPI - 81020 San Nicola La Strada (CE)	Telefono: 0823 554219 PEC: uod.500712@pec.regione.campania.it
UOD 13 Servizio Territoriale Provinciale di Napoli	Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli	Telefono: 081 7967272 – 0817967273 PEC: uod.500713@pec.regione.campania.it
UOD 14 Servizio Territoriale Provinciale di Salerno	Via Generale Clark,103 - 84131 Salerno	Telefono: 089 3079215 - 089 2589103 PEC: uod.500714@pec.regione.campania.it

I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2020 sono indicati nel provvedimento di approvazione del presente bando, ivi compresa la possibilità che le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto ai termini previsti. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

11. RIDUZIONI E SANZIONI

Per quanto riguarda l'istruttoria del pagamento, tutte le Domande ammissibili sulla base dei controlli amministrativi, nonché degli eventuali controlli in loco e di condizionalità (eseguiti da AgEA), sono sottoposte al calcolo dell'importo del premio da liquidare. L'importo del premio tiene conto dell'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi degli articoli 18, 19, 19 bis, 30 e 31 del Reg. (UE) n. 640/2014, delle sanzioni amministrative per inadempienze relative alla condizionalità ai sensi del Titolo IV del Reg. (UE) n. 640/2014 e degli artt. 73, 74 e 75 del Reg. (UE) n. 809/2014, nonché delle riduzioni / esclusioni per mancato rispetto degli impegni o altri obblighi ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 e del Capo III del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019.

12. DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Anche per l'annualità 2020 si procede all'acquisizione delle informazioni antimafia qualora l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore ai 25.000 euro.

La documentazione antimafia non è comunque richiesta "per i rapporti fra i soggetti pubblici" (esenzione per Ente pubblico).

Per ulteriori dettagli si rinvia alle Disposizioni Generali par. 10.5.

13. ACCESSO AGLI ATTI E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

Si rinvia alle Disposizioni Generali par. 14.

14. RICORSO E RECLAMI

Si rinvia alle Disposizioni Generali par. 15.

15. INFORMAZIONI TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione della domanda il Beneficiario dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), per la quale si rinvia alle Disposizioni Generali par. 16.

Per ulteriori dettagli e per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alle circolari di AgEA e alle Disposizioni Generali per le misure connesse alla superficie e/o agli animali (Ver. 5.0).